


Pubblicato il 09/12/2020

N.07572_2020 REG.PROV.CAU.
N. 10391/2020 REG.RIC.**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio****(Sezione Terza Bis)****Il Presidente**

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10391 del 2020, proposto da Roberta Marchese, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi De L'Aquila non costituiti in giudizio;

nei confronti

Simone Passacantando non costituito in giudizio;

per l'annullamento***previa sospensione dell'efficacia,:***

A) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo (pubblicato

dall'Ateneo resistente all'esito dell'espletamento della prova preselettiva), e precisamente prot. n. 91418 dell'08.10.2020, nella parte in cui esclude la ricorrente;

b) del provvedimento tacito e/o di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla selezione per non essersi presentato a sostenere la prova preliminare, ancorché impossibilitato in quanto sottoposto a misure sanitarie di prevenzione COVID-19 (isolamento e/o quarantena);

c) della graduatoria finale dei candidati risultati idonei per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.s. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo (pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo resistente) e precisamente provvedimento prot. n. 119601 del 27.11.2020;

d) del Calendario delle prove preselettive, con protocollo sconosciuto, per il concorso de quo fissate a partire dal giorno 22 settembre 2020 e con termine in data 1 ottobre 2020, laddove non tiene conto dell'emergenza sanitaria in atto e quindi non prevede la possibilità di rinvio delle prove ovvero di fissazione di una sessione suppletiva per i candidati impossibilitati a sostenere la prova preliminare; e) del D.M. 28 aprile 2020 n. 41, con il quale veniva fissata la data di conclusione del corso di specializzazione (16 luglio 2021) e al contempo venivano ulteriormente rinviate le prove originariamente fissate per i giorni 2 e 3 aprile 2020 e già rinviate con D.M. 11 marzo 2020 n. 176; f) del D.I. 7 agosto 2020 n. 90, nonché del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92, nella parte in cui disciplinano le modalità di accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, laddove non prevedono la possibilità di svolgimento di prove preliminari suppletive;

g) qualora occorra, del DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 81;

h) qualora occorra, del D.M. 18 novembre 2020 n. 858, nonché della nota ministeriale 27 novembre 2020 prot. n. 33310, con le quali, in ragione

dell'emergenza epidemiologica in atto, veniva previsto che le prove scritte e orali di accesso percorso di specializzazione de quo fossero svolte in modalità telematica (a distanza);

i) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, anche inficiato da illegittimità derivata, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla selezione per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo), e quindi a sostenere la prova preliminare anche eventualmente in un'apposita sessione suppletiva riservata ai candidati impossibilitati a partecipare nella sessione ordinaria siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-19);

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire alla ricorrente di svolgere la prova preselettiva in questione anche mediante predisposizione di una apposita sessione suppletiva, eventualmente da svolgere in modalità telematica a distanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa in quanto, come già affermato in decine di casi simili a quello odierno in trattazione, la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti, anche ripristinatori, di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento;

Ritenuto, altresì, che occorra, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc.amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati,

“per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed accoglie la proposta istanza di integrazione del contraddittorio tramite notificazione del ricorso per pubblici proclami.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26.1.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 dicembre 2020.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 7572/2020 del 09.12.2020, nel giudizio R.G.n. 10391/2020.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 10391/2020).